

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA"

1. Denominazione e durata

- 1.1. È costituita l'Associazione "Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA".
- 1.2. È una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, tranne quanto previsto all'art. 19.1, e senza scopo di lucro.
- 1.3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

2. Sede

- 2.1. La sede dell'Associazione è in Perugia, Corso Cavour n. 13, presso lo Studio Legale Laurenzi.

3. Genesi e scopi dell'Associazione

- 3.1. L'Associazione "Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA" è diretta emanazione e trasformazione in persona giuridica del Gruppo del social network Facebook con la medesima denominazione, nato a difesa della città - in seguito alla trasmissione televisiva del febbraio 2012 "L'Infedele" del canale La7 - dove Perugia veniva definita la Capitale italiana della droga, mostrando il massiccio spaccio e consumo di sostanze stupefacenti ed il degrado raggiunto da ampie aree della città.

Il Gruppo, in un anno e mezzo di vita ha stimolato una vivace discussione sulle iniziative da prendere ed ha portato a termine pregevoli iniziative civiche.

- 3.2. L'Associazione "Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA", quindi, persegue i seguenti scopi:
 1. Tutelare l'immagine della città di Perugia.
 2. Discutere, stimolare e/o organizzare e/o contribuire ad organizzare e/o partecipare a qualsiasi iniziativa per riqualificare aree in degrado della città di Perugia.
 3. Discutere, stimolare e/o organizzare e/o contribuire ad organizzare e/o partecipare a qualsiasi iniziativa culturale e/o sociale qualificante per Perugia.
 4. Proporsi come punto di incontro e di aggregazione per la rinascita di Perugia.
 5. Porsi come punto di riferimento per quanti vogliono impegnarsi direttamente per Perugia.
 6. Più in generale, discutere, organizzare e/o contribuire ad organizzare e/o partecipare a qualsiasi iniziativa che serva a far tornare al suo antico splendore la città di Perugia.
- 3.3. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati.

4. Soci

- 4.1. Possono far parte dell'Associazione "Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA" persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche.
- 4.2. I soci si dividono in:
 1. **Soci fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente statuto, i quali si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

2. **Soci sostenitori:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alle attività dell'associazione. Essi sono esonerati dal versamento delle quote annuali.
 3. **Soci ordinari:** persone o enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
- 4.3. Ogni socio può appartenere a solo una delle categorie di cui all'art. 4.2.
 - 4.4. All'inizio di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo aggiorna l'elenco dei soci e le categorie di appartenenza.
 - 4.5. Ogni socio può esercitare i diritti scaturenti dal presente Statuto, solo se in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5. Requisiti ed ammissione dei soci

- 5.1. L'Associazione "Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA" è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 5.2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.
- 5.3. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
- 5.4. L'ammissione del socio non è effettiva fino al pagamento della quota annuale.

6. Obblighi dei soci

- 6.1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
- 6.2. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio o alla reputazione dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
 - richiamo;
 - diffida;
 - espulsione della Associazione.
- 6.3. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei probiviri, il quale deve decidere sul ricorso con provvedimento motivato.

7. Diritti dei soci

- 7.1. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, ove non esentati ai sensi del presente Statuto, hanno diritto di voto in Assemblea e possono assumere cariche all'interno dell'Associazione.
- 7.2. Nel caso delle persone giuridiche, il diritto di voto sarà esercitato dal legale rappresentante pro tempore, ovvero da suo delegato all'uopo.

8. Risorse economiche dell'Associazione

- 8.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni, lasciti, etc.;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o dal presente Statuto.

8.2. L'importo della quota associativa annuale, è stabilita dal Consiglio Direttivo.

8.3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

8.4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

8.5. È fatto divieto a chiunque, in caso di carenza di fondi, assumere obbligazioni pecuniarie di qualsiasi tipo a nome dell'Associazione.

In questo caso l'individuo che ha assunto obbligazioni, ne risponderà personalmente, manlevando e lasciando indenne l'Associazione e/o gli altri soci da ogni obbligazione.

9. Bilancio dell'Associazione

9.1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

9.2. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.

9.3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

9.4. Il Bilancio consuntivo può essere visionato in ogni momento da qualsiasi socio.

10. Organi dell'associazione

10.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei probiviri.

11. L'Assemblea dei soci

11.1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

11.2. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso, ove non esentati ai sensi del presente Statuto.

- 11.3.** In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
- 11.4.** L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci dell'Associazione "Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA"; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
- 11.5.** È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio: non è ammessa più di una delega.
- 11.6.** Sia per l'assemblea ordinaria, che per quella straordinaria, in caso di parità di voti, i voti dei Soci Fondatori valgono doppio.

12. Convocazione dell'Assemblea dei soci

- 12.1.** L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, da:
- il Presidente, ovvero da suo incaricato;
 - almeno 2 (due) soci Fondatori.
- 12.2.** L'assemblea straordinaria può essere convocata da:
- il Presidente, ovvero da suo incaricato;
 - il Consiglio direttivo, con delibera a maggioranza;
 - almeno 2 (due) soci Fondatori;
 - almeno un decimo dei soci effettivi.
- 12.3.** La convocazione dell'Assemblea va fatta con avviso pubblicato nella bacheca del Gruppo Facebook "Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA" almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea, con indicazione di luogo, data ed ora di prima e di seconda convocazione e l'Ordine del Giorno. In caso di soci che non facciano parte del Gruppo Facebook, la convocazione dovrà essere inviata via e-mail.

13. Competenze dell'Assemblea dei soci

- 13.1.** L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Presidente e il Collegio dei probiviri;
 - approva il bilancio;
 - discute e propone iniziative.
 - delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal collegio dei probiviri.
- 13.2.** L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
 - delibera sulle modifiche dello statuto ad eccezione degli artt.1, 3, 4, 14, 15, 19 e 20.
 - delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione.
 - delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo o dal Collegio dei probiviri.
- 13.3.** Il Presidente ed il Segretario dell'associazione, in sede di assemblea avranno le funzioni di presidente e segretario dell'assemblea: essi dovranno sottoscrivere il verbale finale.

- 13.4.** Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione del relativo verbale nella bacheca del Gruppo Facebook “Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA”.

14. Il Consiglio direttivo

- 14.1.** Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione “Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA”

- 14.2.** Il Consiglio direttivo è composto da 6 (sei) membri, nominati dal Presidente fra i soci dell'associazione.

In caso di decadenza e/o dimissioni e/o cessazione delle funzioni per qualsiasi motivo di un consigliere, prima della scadenza del mandato, il Presidente deve, senza indugio, provvedere a reintegrare il Consiglio con la nomina di un nuovo consigliere, scelto tra i soci dell'associazione.

Il/i nuovo/i Consigliere/i decadranno alla scadenza naturale del mandato del Presidente.

- 14.3.** Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 4 (quattro) membri, compreso il Presidente.

- 14.4.** Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che sia necessario ed, in ogni caso, non meno di 2 (due) volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente personalmente, ovvero attraverso il Segretario;
- da almeno 2 (due) dei componenti, su richiesta motivata;

- 14.5.** Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

- 14.6.** Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle iniziative sociali;
- approvare il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea, il quale deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- aggiornare annualmente l'elenco dei Soci, con le relative categorie di cui all'art. 4.2.

- 14.7.** Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito registro.

- 14.8.** Il mandato del Consiglio direttivo deve coincidere con quello del Presidente.

In caso, quindi, di decadenza e/o dimissioni e/o revoca dell'assemblea e/o cessazione delle funzioni per qualsiasi motivo del Presidente, prima della scadenza del mandato, automaticamente decade l'intero Consiglio direttivo, compresi Segretario e Tesoriere.

In tal caso il Presidente uscente, ovvero, in sua impossibilità, il Segretario uscente, deve convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente.

15. Il Presidente

- 15.1.** Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

- 15.2.** Egli è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti e, quindi, è il solo che può parlare a nome dell'Associazione “Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA” e rilasciare dichiarazioni.

- 15.3.** Nomina, tra i soci dell'Associazione “Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA” i 6 (sei) componenti del Consiglio direttivo e, tra questi, il Tesoriere ed il Segretario.

- 15.4.** Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione: può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, acquistare beni o servizi e tutto quanto possa occorrere per le iniziative dell'Associazione.
- 15.5.** Può invitare Soci e/o non soci alle riunioni del Consiglio direttivo.
- 15.6.** Conferisce deleghe al Segretario ed al Tesoriere per l'adempimento dei rispettivi incarichi specifici.
Può conferire incarichi ad altri soci, per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
- 15.7.** In sede di Assemblea ordinaria e straordinaria, assume la funzione di presidente dell'assemblea.
- 15.8.** Il Presidente può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci effettivi e dell'unanimità dei Soci Fondatori, tranne sé stesso, ove sia Socio Fondatore.

16. Il Segretario

- 16.1.** Il Presidente sceglie tra i membri del Consiglio direttivo il socio a cui assegnare le funzioni di Segretario.
- 16.2.** Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni e coadiuva il Presidente nella gestione dell'associazione.
- 16.3.** Egli redige e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e tutti i verbali.
- 16.4.** Il Segretario provvede, su incarico del Presidente, a convocare il Consiglio e l'Assemblea.
- 16.5.** In sede di Assemblea ordinaria e straordinaria, assume la funzione di segretario dell'assemblea.

17. Il Tesoriere

- 17.1.** Il Presidente sceglie tra i membri del Consiglio direttivo il socio a cui assegnare le funzioni di Tesoriere.
- 17.2.** Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni e coadiuva il Presidente nella gestione economica dell'associazione.
- 17.3.** Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
Su incarico e/o delega del Presidente, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e custodisce la Cassa dell'Associazione "Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA".
Ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo dell'associazione e di presentarlo all'assemblea, previa disamina del consiglio direttivo.

18. Il Collegio dei probiviri

- 18.1.** Il Collegio dei probiviri è l'organo di controllo dell'Associazione "Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA" ed è chiamato ad accertare il rispetto delle norme dettate dallo statuto.
- 18.2.** Al collegio dei probiviri è pure demandata la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'Associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni che saranno inappellabili.

- 18.3.** I membri del consiglio dei probiviri in numero di 3 (tre) sono nominati dall'Assemblea ordinaria tra i propri soci, di cui, almeno uno, deve essere Fondatore.
- 18.4.** Durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del collegio, il collegio potrà nominare per cooptazione i membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

19. Scioglimento dell'Associazione "Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA"

- 19.1.** Lo scioglimento dell'Associazione "Perugia NON È LA CAPITALE DELLA DROGA" può avvenire per i seguenti motivi:
- a)** su delibera dell'assemblea straordinaria;
 - b)** nel caso che il numero dei soci Fondatori si riduca inferiore a 3 (tre).
- 19.2.** In caso di scioglimento il Presidente in carica al momento dello scioglimento, provvederà alla liquidazione del patrimonio residuo dell'Associazione, se esistente, il quale deve essere devoluto ad associazione/ente con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

20. Gratuità

- 20.1.** Tutte le cariche sociali sono gratuite.
- 20.2.** Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate ed autorizzate dal Consiglio direttivo.